

Protocollo

**tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Finlandia
che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e
la Repubblica di Finlandia per evitare le doppie imposizioni in materia
di imposte sul reddito e sul patrimonio e il relativo Protocollo firmati
il 16 dicembre 1991 a Helsinki, modificati dal Protocollo firmato
il 19 aprile 2006 e dal Protocollo firmato il 22 settembre 2009 a Helsinki**

Concluso il 18 settembre 2012

Approvato dall'Assemblea federale il 23 dicembre 2011²

Entrato in vigore mediante scambio di note il 3 febbraio 2013

*Il Consiglio federale svizzero
rappresentato dal Dipartimento federale delle finanze
e*

il Governo della Repubblica di Finlandia,

animati dal desiderio di modificare la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e il relativo Protocollo firmati il 16 dicembre 1991 a Helsinki, modificati dal Protocollo firmato il 19 aprile 2006 e dal Protocollo firmato il 22 settembre 2009 a Helsinki³ (di seguito «la Convenzione» rispettivamente «il Protocollo della Convenzione»),

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

1. La lettera b del paragrafo 4 del Protocollo della Convenzione viene abrogata e sostituita dalla lettera seguente:

«b) Il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene le informazioni da fornire nella richiesta di assistenza amministrativa costituiscano importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», esse non devono essere interpretate in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.»

¹ Dal testo originale tedesco (AS 2013 343).

² RU 2013 341

³ RS 0.672.934.51

2. I numeri (i) e (v) della lettera c del paragrafo 4 del Protocollo della Convenzione vengono abrogati e sostituiti dai numeri seguenti:

- «(i) identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l'indirizzo;
- (v) indica, sempre che le siano noti, il nome e l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.»

Art. II

1. I Governi dei due Stati contraenti si notificano reciprocamente per via diplomatica l'adempimento delle condizioni costituzionali necessarie all'entrata in vigore del presente Protocollo.

2. Il presente Protocollo, che costituisce parte integrante della Convenzione e del Protocollo, entra in vigore trenta giorni dopo la data dell'ultima notificazione di cui al paragrafo 1 e le sue disposizioni sono applicabili in entrambi gli Stati contraenti dalla data dell'entrata in vigore del Protocollo firmato il 22 settembre 2009 a Helsinki.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto in doppio esemplare a Helsinki, il 18 settembre 2012, in lingua tedesca, finlandese e inglese. In caso di divergenze d'interpretazione prevarrà il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:
Maurice Darier

Per il
Governo della Repubblica di Finlandia:
Lasse Arvela